

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017
925/2017/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO - 31 MARZO 2018, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI
TUTELA. MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella 1000^a riunione del 28 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 settembre 2017, 658/2017/R/com (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 108/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 480/2017/R/com (di seguito: deliberazione 480/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas e il relativo allegato A (di seguito: RTTG 2018-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 656/2017/R/com (di seguito: deliberazione 656/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 658/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 795/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 795/2017/R/gas);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 15 dicembre 2017, protocollo Autorità 40826, di Snam Rete Gas (di seguito: nota 15 dicembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento

soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;

- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6 del TIVG, prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella 8 del TIVG;

- d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo sia calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;
 - QTV_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.2, che l'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
 - E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
 - k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, sia determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{1}{\frac{365 \times PCS}{0,25}} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k} + \left[\frac{1}{PCS} \times (CRV^I + CRV^{OS} + CRV^{BL}) \right]$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- PCS è il valore del Potere Calorifico Superiore convenzionale pari a 0,0381 GJ/Smc;
- CRV^I è la componente tariffaria a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas, espressa in euro/Smc;
- CRV^{OS} è la componente tariffaria a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, espressa in euro/Smc;
- CRV^{BL} è la componente tariffaria a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del sistema gas, espressa in euro/Smc;
- al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) sia determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002138;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- al comma 8.7, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori

dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di QTE^k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i .

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il valore dell'elemento QT_{PSV} , a copertura del trasporto nazionale, è stato fissato pari al costo per trasportare il gas, dal punto di entrata di Passo Gries, rilevante ai fini dei flussi di gas provenienti dall'*hub* TTF, al PSV;
- la deliberazione 795/2017/R/GAS ha approvato, con riferimento all'anno 2018, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas, modificando di conseguenza i valori degli elementi QT_{PSV} e QTF_i , rispettivamente a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e dei costi di trasporto dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, nonché il valore della percentuale λ riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
- con nota 15 dicembre 2017 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità i dati di cui al comma 8.7 del TIVG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il valore dell'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, è pari alla somma dei valori delle componenti tariffarie φ , a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo CR_r e degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile CV e CV^{FG} , a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 26 della RTTG 2018-2019;
- la deliberazione 480/2017/R/com ha azzerato, con decorrenza 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria φ ;
- la deliberazione 656/2017/R/com ha modificato, con decorrenza 1 gennaio 2018, il valore della componente tariffaria CV^{FG} .

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG, aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018;
- con riferimento all'elemento QT_{PSV} , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella 12 del TIVG;
- con riferimento all'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella 8 del TIVG;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8, del TIVG modificare:
 - a) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella 5;
 - b) il valore della percentuale λ riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
 - c) per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2018, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,012288 euro/GJ.

Articolo 3
Modifiche al TIVG

- 3.1 A partire dall'1 gennaio 2018, il TIVG è modificato nei termini sotto indicati:
- a) al comma 8.4 le parole "fissata pari a 0,002138" sono sostituite dalle parole "fissata pari a 0,002032";
 - b) le Tabelle 5, 8 e 12 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

Tabella n. 5 – Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	1,286318
Ambito nord orientale	1,117502
Ambito centrale	1,277184
Ambito centro-sud orientale	1,216360
Ambito centro-sud occidentale	1,157843
Ambito meridionale	1,072162

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

Periodi	euro/GJ
<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	0,040784
<i>Dall' 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014</i>	0,065447
<i>Dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014</i>	0,076584
<i>Dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014</i>	0,285566
<i>Dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015</i>	0,301506
<i>Dall'1 aprile 2015 al 30 settembre 2015</i>	0,097326
<i>Dall'1 ottobre 2015 al 31 marzo 2016</i>	0,045906
<i>Dall'1 aprile 2016 al 31 dicembre 2017</i>	0,051969
<i>Dall'1 gennaio 2018</i>	0,044042

Tabella 12 – Elemento QT_{PSV}

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall' 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014</i>	<i>Dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015</i>	<i>Dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016</i>	<i>Dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017</i>	<i>Dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018</i>
euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ
0,127751	0,142812	0,150291	0,150274	0,153201	0,141525

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni